



# VERBUM E IUS

Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale /  
Preaching and legal Frameworks in the Middle Ages

*a cura di*

Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello



# ***Verbum e ius***

**Predicazione e sistemi giuridici  
nell'Occidente medievale**

**Preaching and legal Frameworks  
in the Middle Ages**

a cura di

**Laura Gaffuri e Rosa Maria Parrinello**

**Firenze University Press  
2018**

# Conclusioni

di Diego Quaglioni

I contributi che compongono il volume dialogano con una tradizione interdisciplinare di studi sviluppatasi dagli anni Ottanta soprattutto nel mondo accademico statunitense, e nota sotto la sigla «Law and Religion». L'apporto del volume a quella riflessione storiografica consiste nella valorizzazione della predicazione medievale come ambito specifico di interlocuzione «tra norma morale e norma giuridica, tra diritto e religione». Ciò che la cultura e la prassi dei predicatori documenta sono infatti le molteplici interazioni fra il teologico e il giuridico, da cui le società dell'Occidente medievale trassero le regole del proprio disciplinamento sociale.

This book focuses an interdisciplinary line of studies well known as *Law and Religion*, developed since the eighties mostly in the US academic world. In this respect, the essays focus on the role of medieval preaching as a specific interlocution area between moral and legal rules, as well as between law and religion. Therefore, preachers' culture and praxis document the multiple interactions between theological and juridical frameworks, in which the social regulation of medieval western societies has its source.

Medioevo; *christianitas*; legge e religione; diritto; predicazione; sermone; Bernardino da Siena; Girolamo Savonarola; Giovanni da Capestrano; Glossa biblica; Bibbia; Beryl Smalley; Bartolo da Sassoferrato; umanesimo.

Middle Ages; christianity; Law and Religion; *ius*; preaching; sermon; Bernardinus of Siena; Girolamo Savonarola; John of Capistrano; Biblical gloss; Holy Bible; Beryl Smalley; Bartolus de Saxoferrato; humanism.

Devo innanzi tutto render grazie a Laura Gaffuri che mi ha invitato a pronunciare e a redigere le conclusioni alle giornate di un denso dibattito su *Verbum e ius. Predicazione e sistemi giuridici nell'Occidente medievale – Preaching and Legal Frameworks in the Medieval West*. Ho accolto l'invito molto volentieri, pur sapendo quanto vi sia di temerario nel pretendere di concludere un colloquio scientifico, il cui scopo è quello di avviare a nuova vita una ricerca, non di concluderla. Questo colloquio in particolare ha raggiunto lo scopo di un nuovo impulso alla ricerca, apportando una notevole messe di novità interpretative e di acquisizioni scientifiche nel campo delle relazioni fra predicazione e cultura giuridica in Occidente.

Un colloquio internazionale ambizioso, intorno ad un soggetto complesso come il rapporto tra *verbum* (il grande fenomeno letterario, religioso, sociale

e politico della predicazione) e *ius* (il diritto in tutte le sue declinazioni, dalle sue maggiori espressioni didattiche e dottrinali fino alla sua più larga dimensione ordinamentale), non poteva in alcun modo sottrarsi ad uno sforzo eminentemente comparativo, alla ricerca delle caratterizzazioni che consentono di riunire distinte e parziali visioni del fenomeno religioso e del fenomeno giuridico in un solo ambito di esperienza, quello dell'Occidente medievale come luogo e momento genetico di una "didattica sociale", espressione della tensione tra la dimensione esterna e quella interna della vita sociale, tra norma morale e norma giuridica, tra diritto e religione.

Ci muoviamo, per dirla con la prosa di Carlo Delcorno,

nell'ambito della predicazione moderna o scolastica (...), quando, particolarmente in Italia, le nuove forme di cultura e di spiritualità che vanno sotto il nome di Umanesimo incidono anche sul genere omiletico (...). La predicazione medievale è internazionale, legata ai nuovi ordini Mendicanti (francescani e domenicani), i quali sfuggono al particolarismo delle Diocesi e sono piuttosto connessi alla vita delle grandi Università europee (Parigi, Oxford, Bologna): ha dunque un orientamento amplissimo e una capacità di penetrazione ecumenica<sup>1</sup>.

Delle tre parti in cui il colloquio si è articolato, abbracciando un arco di tempo che si estende dalle origini fino ad oltre la metà del secolo XV (*La predicazione e la legge fra tarda antichità e riforme: Cristianesimo, Ebraismo, Islam; Predicatori e giuristi, predicatori giuristi; Norme e procedure giudiziarie tra divulgazione e rappresentazione*), la prima ha accolto contributi che vanno dal capitale luogo paolino di *Rm 2,14* e dei suoi esegeti (M. Rizzi, *Salvezza e legge: Romani 2,14 da Origene ad Agostino*) al rapporto tra legge religiosa e predicazione nella tradizione ebraica e islamica (M. Saperstein, *Jewish Law in Medieval Jewish Preaching*; L. Gale Jones, *Law, Tradition, and Innovation in Islamic Preaching in the Medieval Muslim West during the Almohad Period*), passando per il diritto monastico e la predicazione in età altomedievale e carolingia (R. Alciati, *La regola della vita monastica nei sermoni di Cesario d'Arles*; R.M. Parinello, *Predicazione e teologia politica: sulle omelie di Leone VI il Saggio [866-912]*; R. Savigni, *Praedicatio, admonitio e correctio vescovile in età carolingia: norme e modelli di comportamento*), fino alla maturazione della nuova ecclesiologia della riforma gregoriana e della "rivoluzione papale", cui si deve l'origine stessa di una tradizione giuridica "occidentale", vivente nella (e per la) dialettica tra norma e giurisdizione religiosa, da una parte, e norma e giurisdizione secolare, dall'altra (N. D'Acunto, *Argomenti di natura giuridica e strumenti della comunicazione pubblica durante la lotta per le investiture*; M. Lauwers, *Prêcher, corriger, juger: à propos des usages de la "correction", entre habitus monastique et droit ecclésiastique [IX<sup>e</sup> -*

<sup>1</sup> Delcorno, *La predicazione nell'età comunale*. Per la più recente storiografia rinvio all'importante silloge *Preaching and Society in the Middle Ages*. Cfr. anche Gaffuri, *La prédication en Italie (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, pp. 193-237.

*XIII<sup>e</sup> siècle*], nella fondamentale aspirazione alla ricomposizione degli ordinamenti nell'ideale teologico-giuridico dell'*utrumque ius*, dell'«uno e l'altro foro», tra giustizia degli uomini e giustizia di Dio.

Dice assai bene Roberto Alciati, quando ricorda che le diverse forme di comunicazione religiosa creano uno spazio d'interazione tra religione e diritto, nel quale le due rappresentazioni e interpretazioni della realtà «si sovrappongono continuamente l'una all'altra», tanto che si può affermare che spesso quel che agli occhi dello studioso appare come una forma religiosa non è altro che «una forma inedita di diritto»<sup>2</sup>. Ne dà ampiamente dimostrazione Michel Lauwers a proposito della lunga storia della nozione di *correctio*, «notion (...) qui renvoyait à une péricope évangélique commentée par les exégètes tout en s'inscrivant dans une perspective normative», e che sembra perciò confermare il fenomeno dell'elaborazione di «catégories efficaces, entre exégèse et droit, sur fond de revendications et de prises de paroles multiples», fino al rafforzarsi dell'assimilazione tra *correctio* e sanzione a partire dal X secolo e più ancora nella letteratura polemica che nella temperie della riforma gregoriana prelude alla formazione delle collezioni canoniche da cui prende vita il *Decretum* graziano.

Accanto a questa parte del colloquio, indirizzata a cogliere nelle loro linee principali i presupposti del fenomeno in discussione, la seconda parte dell'incontro di studio ha proposto una sequenza di motivi e di figure della esperienza giuridica e della predicazione medievale, che mostrano la natura inscindibile del rapporto tra predicazione e diritto, quale si può cogliere sia nei modelli della legislazione pontificia e del *processus in causa fidei* (C. Gual Silva, *Juridical Formulas in Papal Decretals of the Twelfth and Thirteenth Centuries*; A. Errera, *La procedura inquisitoriale tra predicazione e diritto: la fase della inquisitio generalis*), sia nel contenuto fortemente giusdottrinale di alcuni momenti cruciali nella storia della predicazione medievale (C. Royer-Hemet, *The «Justification» of Johannes Parvus: When Preaching Makes Itself the Advocate of Tyrannicide*; S. Visnjevac, *Law as the Sermon: The «Sermones quadragesimales de legibus» of Leonardo Mattei da Udine [c. 1399-1469]*; M. Lucchesi, «*Satis vulgata sunt apud praedicatores*». *Motivi di riflessione e circolazione di idee in tema di gioco tra giuristi canonisti e frati predicatori [sec. XV]*; M.G. Nico Ottaviani, *La legislazione suntuaria. Comune, giuristi, predicatori*), sia nella persona medesima del predicatore e nella sua formazione insieme teologico-filosofica e giuridica (F. Sedda, *Un giurista sul pulpito e sotto il pulpito: note su un quaderno di lavoro di Giovanni da Capestrano*; L. Tromboni, *Gli appunti filosofici di Girolamo Savonarola e la predicazione sulle leggi urbane*).

Condivido le osservazioni puntualmente espresse da Stefan Visnjevac a proposito dell'inverarsi del diritto nella predicazione («Law as Sermon»), non solo e non tanto in relazione alla diretta partecipazione dei predicatori ai mo-

<sup>2</sup> Alciati rimanda a Coccia, *La legge della salvezza*, p. 131.

menti di riforma statutaria o nei processi di pacificazione dei conflitti fra le parti nella città tardomedievale, ma più in generale per l'intima connessione della predicazione urbana con i grandi temi giusdottrinali della giustizia e dell'equità, dentro e fuori del giudizio, come aspetto essenziale di un vasto movimento di riforma e di disciplinamento sociale che riporta nelle piazze cittadine, in forma d'insegnamento morale, ciò che nelle aule universitarie era oggetto d'insegnamento accademico e di disputa tra dotti:

But the observance of laws and its attendant themes – justice, most especially, but also administrative structures, modes of governance, and the well-ordered community – were frequent and popular topics in the sermons of the mendicant preachers of the towns of Quattrocento Italy. These sermons, or at time diversions in sermons which were ostensibly focused on other themes, commonly took the form of exhortations towards equality in judgement and the establishment of fair and just law, in addition to the other side of the coin – obedience toward, respect for, and maintenance of the law.

Siamo evidentemente nel cuore del nostro tema generale, che in passato è emerso in relazione allo studio delle personalità più eminenti del fenomeno della predicazione, come quella di Bernardino da Siena<sup>3</sup>. Fu in occasione del XVI convegno del Centro di studi sulla spiritualità medievale, dedicato a *Bernardino predicatore nella società del suo tempo*, che Giovanni Miccoli parlò dell'esigenza di uno studio della predicazione come moto pacificatore e disciplinatore della società cristiana uscita dalla grande crisi dello Scisma.

Bernardino, si sa – si legge nel suo discorso inaugurale –, è la punta emergente e più significativa di un'attività di predicazione ampia ed articolata che vede impegnato a fondo, e non soltanto per suo impulso, tutto il movimento dell'osservanza francescana, ma anche altri ordini e settori dell'istituzione ecclesiastica (...). Si tratta indubbiamente di un tipo di attività tradizionale tra i mendicanti, componente tipica, per dir così, della loro presenza pastorale nella società occidentale. Impossibile negare al riguardo una precisa linea di continuità che ancora attende per tanta parte di essere studiata. L'impressione tuttavia è di una reale intensificazione di un'opera sistematica e capillare di predicazione proprio in quei primi decenni del '400, quasi nella necessità di riguadagnare con urgenza, nella faticosa uscita dalle profonde lacerazioni e fratture determinate dallo scisma, quella credibilità e quella forza di penetrazione che gli scontri e le contrapposizioni precedenti avevano messo a dura prova<sup>4</sup>.

Questa stessa «opera di restaurazione etica personale, che è insieme restaurazione etica sociale»<sup>5</sup>, che per sua natura non poteva non rivolgersi al “normativo” nella sua non generica espressione della legislazione canonica e civile, della stessa legislazione statutaria, e più ancora della dottrina che per comodità diciamo scolastica, la grande dottrina dell'*utrumque ius*, è un'opera in cui lo stesso Miccoli confessò di non saper vedere

<sup>3</sup> Si veda in particolare, a questo proposito, il bellissimo contributo della compianta Zelina Zafarana negli Atti del convegno bernardiniano del 1975: Zafarana, *Bernardino nella storia della predicazione popolare*, pp. 39-70, e più in generale Rusconi, *L'attesa della fine*.

<sup>4</sup> Miccoli, *Bernardino predicatore*, p. 13.

<sup>5</sup> *Ibidem*, pp. 16-17.

se non tracce assai pallide di quel discorso civile che anima in quegli stessi decenni i migliori circoli umanistici, perché altre e profondamente diverse appaiono la matrice, l'ispirazione e soprattutto la prospettiva di movimento del discorso di Bernardino<sup>6</sup>.

E se ciò poteva apparire quarant'anni fa (e se ciò continua ad apparire ancor oggi nel caso di Bernardino), oggi la nostra visione del fenomeno umanistico è molto più articolata e soprattutto incline a rifuggire dal *cliché*, per molto tempo dominante, del cosiddetto umanesimo civile come moto di cultura laica e lontana da preoccupazioni di natura strettamente religiosa (mi piace ricordare qui, a questo proposito, la recente e importante silloge a cura di Cécile Caby e Rosa Maria Dessi, *Humanistes, clercs et laïcs dans l'Italie du XIII<sup>e</sup> au début du XVI<sup>e</sup> siècle*)<sup>7</sup>. Se oggi pensiamo a Savonarola, di cui ha trattato la bella relazione di Lorenza Tromboni, siamo ormai in grado di riconoscere nella sua formazione e nei suoi scritti un deposito sapienziale d'impronta giuridico-filosofica, che sarebbe vano voler sottrarre alla temperie umanistica e alle sue manifestazioni riformatrici. Non solo, infatti,

tra i temi peculiari che caratterizzano la predicazione di Girolamo Savonarola, quello della legge e della sua applicazione riveste un ruolo di grande importanza, come si nota fin da una prima lettura delle sue prediche,

ma c'è in Savonarola un contributo positivo allo sviluppo del pensiero giuridico del suo tempo, che è tempo di crisi per eccellenza. Ho scritto altrove che Savonarola, nella crisi del suo tempo, sembra intravedere un orizzonte in cui il fondamento razionale-divino si eclissa dalla sfera del politico. Si veda il *Trionfo della croce*, l'opera del 1497 che, secondo il giudizio di Bruno Pinchard, lungi dall'essere una riscrittura della *Summa theologiae* di Tommaso d'Aquino, si presenta «comme une nouvelle *Somme* adaptée aux temps nouveaux»<sup>8</sup>, e naturalmente si pensi al *Trattato del reggimento di Firenze*, pieno di reminiscenze e di richiami alla tradizione giuspubblicistica di diritto comune e «bartolista» in particolare<sup>9</sup>.

In tal senso è paradigmatico il caso di Giovanni da Capestrano, illustrato qui da Filippo Sedda, che nel titolo della sua relazione richiama un mio ormai vecchio studio, nel quale mi proponevo di mostrare la connessione fra cultura universitaria e predicazione, non solo sulla base dell'edito ma anche per mezzo dello studio degli appunti autografi del frate battagliero<sup>10</sup>. Sulla base di un accresciuto interesse per l'opera del Capestrano, testimoniato dagli studi dello stesso Sedda e di Letizia Pellegrini, di Paolo Vian, di Hélène Angiolini, di Ovi-

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 17.

<sup>7</sup> *Humanistes, clercs et laïcs dans l'Italie du XIII<sup>e</sup> au début du XVI<sup>e</sup> siècle*.

<sup>8</sup> Pinchard, *Le conflit du christianisme et du paganisme*, p. 217.

<sup>9</sup> Si vedano i saggi raccolti nel volume *Savonarola. Democrazia Tirannide Profezia*, pp. 3-16.

<sup>10</sup> Quagliani, *Un giurista sul pulpito. Giovanni da Capestrano predicatore e canonista*, poi riveduto in Quagliani, «*Civilis sapientia*».

dio Capitani e di altri ancora<sup>11</sup>, Sedda ripropone lo studio dei manoscritti del frate, conseguendo risultati molto importanti nella conoscenza del suo «*laboratorio redazionale* di testi destinati alla declamazione, dall'effervescente natura di *work in progress*». L'analisi di Sedda mostra ancor più chiaramente

come abbia lavorato il nostro predicatore-giurista: prima, seduto sotto il pulpito, riporta nel suo quaderno i sermoni di Bernardino, in un secondo momento lo completa con le proprie glosse, prediligendo i *loci* biblici e arricchendolo di alcuni *esempi*. Poi, sale sul pulpito e annuncia il suo eloquio non più scolastico e finemente erudito, ma improntato ad un'etica sociale e ad un contenuto tropologico. Per completezza, infine, bisogna immaginare il frate seduto a tavolino, che raccoglie per iscritto i contenuti della sua predicazione, quando sveste dai suoi panni il sermone, per trasformarlo in un trattato, conferendo all'atto sermocinatorio [...] una sorta di "circolarità" «che fonde [...] la sua produzione dottrinale alla sua produzione omiletica: dal *tractatus* al *sermo*, dal *sermo* al *tractatus*, in un continuo reciproco alimentarsi del momento della riflessione teologico-giuridica e di quello dell'attività pastorale».

Infine, il convegno ha posto l'accento sui modi della divulgazione e della rappresentazione della norma giuridica, in bilico fra raccolte di *exempla* e similitudini (M.A. Polo de Beaulieu, J. Berlioz, *La transmission d'un savoir juridique par les recueils d'exempla [XIII<sup>e</sup> - XIV<sup>e</sup> siècles]*; S. Vecchio, *Le similitudini giuridiche di Giovanni da San Gimignano*), iconografia del giudizio e immaginario del processo tra dottrina e sacre rappresentazioni (N. Ben-Arieh Debby, *Preaching, Law and Image in Quattrocento Florence*; S.E. Caballero, *La iconografía medieval y la justicia divina*; B. Pasciuta, *Rappresentare il giudizio: il Processus Satane [XIV sec.] fra teologia e diritto*; P. Delcorno, *Tribunale umano e tribunale celeste. Procedure della giustizia nelle sacre rappresentazioni fiorentine*).

Se Beatrice Pasciuta ritorna efficacemente su di un controverso testo della tradizione bartoliana, sul quale nel recente passato ho mostrato la necessità di una futura ricerca<sup>12</sup>, Nirit Ben-Arieh Debby e Pietro Delcorno ci immettono nel mondo, ricco di testimonianze ancora parzialmente esplorate, del rapporto tra predicazione, diritto e rappresentazione visiva. Soprattutto il caso delle sacre rappresentazioni è straordinariamente eloquente, con i suoi costanti riferimenti a modelli provenienti dalla letteratura dotta (si veda a questo proposito la ricorrente presenza dell'episodio di Traiano e della vedova, tratto dalla *Commedia* dantesca e presente, come altissima rappresentazione della giustizia, nel Machiavelli della *Allocuzione ad un magistrato*)<sup>13</sup>.

Lo storico del diritto, davanti a tanta ricchezza e complessità di esposizioni e di problemi, non può che fare appello a una fondamentale istanza di

<sup>11</sup> Mi limito qui a ricordare, tra i molti, Vian, Forni, *Per un'edizione delle opere di san Giovanni da Capestrano*; Vian, Forni, *L'edizione del quaresimale senese del 1424 di s. Giovanni da Capestrano*, pp. 445-448; Capitani, *La figura di Giovanni da Capestrano alla luce dei problemi del suo tempo*; H. Angiolini, *Giovanni da Capestrano*; Pellegrini, *Giovanni da Capestrano predicatore*.

<sup>12</sup> Quagliani, *La Vergine e il diavolo*.

<sup>13</sup> Quagliani, *Machiavelli, the Prince and the Idea of Justice*; Quagliani, «Giustizia il vuole et pietà mi ritiene».

rinnovamento e di ripensamento del proprio orizzonte scientifico e culturale, nella prospettiva che altrove ha acquistato la fisionomia di un vero e proprio indirizzo di studi col nome di *Law and Religion*. Si tratta di quella stessa prospettiva che Harold J. Berman scorgeva nel rapporto dialettico tra «la dimensione religiosa del diritto e la dimensione giuridica della religione» («the religious dimension of law and the legal dimension of religion»), spiegando che sono proprio le dinamiche dell'interazione tra queste due grandi forze a costituire «the outer and the inner aspects of social life»<sup>14</sup>. Soltanto in quel rapporto dialettico le due “grandi forze” avrebbero potuto mantenere una vitalità che invece non avrebbero mai serbato separate l'una dall'altra:

At the highest level, surely the just and the holy are one, and our sense of each rests partly on our sense of the other. It is necessary to say this because the conventional wisdom has separated them to the point of disaster.

E questa è anche la ragione per cui lo stesso Berman, parafrasando Maitland, amava dire che la storia del diritto in Occidente non è stata ancora scritta<sup>15</sup>.

Una nuova scrittura della storia del diritto in Occidente, che sia una espressione di un moto di riaffermazione della storicità del diritto, non può nascere se non dall'esigenza di riscoprire la relazione storico-attuale tra il diritto e i suoi *belief systems*. A nessuno è però ignoto che una prospettiva simile contrasta con la radicata sopravvivenza di interferenze ideologiche, di schemi storiografici traslatizi e di consunte visioni convenzionali (disastrose come la *conventional wisdom* di cui scriveva Berman). Da un certo punto di vista, sembra quasi che l'illuminante visione di Francesco Calasso, che risale agli anni dell'immediato secondo dopoguerra, risulti ancora posta in ombra dalla resistenza di inconsistenti semplificazioni manualistiche e da nuove banalizzazioni in chiave sociologica. Il suo *Diritto comune come fatto spirituale* ci ricorda però costantemente che il diritto vive sempre «nella pienezza della spiritualità del suo mondo»<sup>16</sup>. Calasso pensava «anzi tutto al sentimento religioso»<sup>17</sup>, motivo conduttore della civiltà giuridica italiana ed europea, «molla prima e segreta» del rinascimento giuridico medievale così come del rinnovamento dell'età umanistica<sup>18</sup>.

Questa visione delle cose si concreta nella lunga e articolata esperienza della letteratura religiosa e della letteratura giuridica medievale e moderna,

<sup>14</sup> Berman, *Faith and Order*, p. X. Per tutto ciò mi permetto di rinviare al mio breve intervento dal titolo «*The Outer and the Inner Aspects of Social Life*», pp. 189-191 (numero dedicato alla ricorrenza trentennale della pubblicazione del più noto dei libri di Berman, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge [MA] and London [England], 1983; tr. it. *Diritto e rivoluzione*), cui prima della morte del grande storico americano, avvenuta nel 2007, si è aggiunto l'importante *Law and Revolution, II* (Berman, *Diritto e rivoluzione, II*).

<sup>15</sup> Berman, *Faith and Order*, pp. 23-24.

<sup>16</sup> Calasso, *Il diritto comune come fatto spirituale*, poi in Calasso, *Introduzione al diritto comune*, p. 145.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 159.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 165.

nelle loro forme tipiche, che trovano il loro caratteristico punto d'incontro nella predicazione. È certamente il moto di disciplinamento della società cristiana, cresciuto con le nuove *religiones* nel secolo XIII e culminato nella predicazione quattrocentesca, a sollecitare una visione d'insieme delle forme e dei contenuti del sermone dei laici (di cui il sermone del giurista è senz'altro l'esempio principe) e del sermone dei chierici. È sufficiente gettare uno sguardo sui sermoni dottorali dei giuristi per avvertire chiaramente la loro attrazione nell'orbita dei modelli omiletici correnti.

È palese la propensione del giurista medievale a far uso dei materiali della tradizione teologico-filosofica per innalzare la *scientia civilis* a sapere sapienziale e oracolare, oltre il tradizionale carattere quasi-sacerdotale che suggeriva ad Accursio un parallelismo tra *iuris prudentia* e amministrazione dei sacramenti. Non a torto è stato scritto che nella Glossa «non sembra esservi una concorrenza tra due ordinamenti ma una differenza di piani, una giustizia sospesa tra Dio e gli uomini»<sup>19</sup>. Si tratta di una distinzione-relazione dei territori del giurista e del teologo, che si rivela in modo particolarmente evidente nella risaputa osmosi tra interpretazione del testo sacro e interpretazione della *ratio scripta in corpore iuris*. Tra l'esegesi scritturale e l'esegesi dei *libri legales* c'è un rapporto ancor più stretto di quanto potesse apparire a Beryl Smalley e a Hermann Kantorowicz, richiesto, poco prima della sua morte, nel 1940, di redigere una succinta *Nota sullo sviluppo della Glossa alla legislazione di Giustiniano ed al diritto canonico*, inserita poi come appendice al capitolo II del fortunato *The Study of the Bible in the Middle Ages*<sup>20</sup> della Smalley. In quel capitolo la Smalley, notando un unico movimento all'origine di una Glossa ordinaria ai libri sacri e ai *libri legales*, e ricordando che nel Medioevo sia l'insegnamento che le opere di pensiero originali avevano per loro centro i testi, sia che si trattasse del testo ispirato, la Bibbia, oppure di un *Corpus iuris* o di un autore classico, scriveva che questo sviluppo si riscontra nello studio della Bibbia così come in quello del diritto romano e del diritto canonico, e concludeva col giudicare che, tenendo sotto lo sguardo «l'opera compiuta dai civilisti e dai canonisti nell'elaborazione delle loro opere tipo», sarebbe stato «più facile ricostruire l'analogo processo verificatosi per la *Glossa biblica*»<sup>21</sup>. I «confronti (...) suggestivi» ai quali pensava Smalley non sono però limitati ad un analogo processo genetico. In tal senso l'esegesi scritturale guida il discorso giuridico, e il discorso giuridico osa talvolta affrontare esso stesso l'esegesi dei testi scritturali<sup>22</sup>.

Questa concezione del diritto implica un'accentuazione della sua concezione sapienziale, ma anche una tendenza a una impostazione del discorso

<sup>19</sup> Prodi, *Una storia della giustizia*, p. 119.

<sup>20</sup> Kantorowicz, *Nota sullo sviluppo della Glossa alla legislazione di Giustiniano ed al diritto canonico*, pp. 517-521.

<sup>21</sup> Smalley, *Lo studio della Bibbia nel Medioevo*, p. 93.

<sup>22</sup> Per tutto ciò rinvio a quanto ho scritto in *Diritto e teologia: temi e modelli biblici nel pensiero di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società*.

giuridico su basi morali e religiose. Il giurista, come si legge in un sermone dottorale di Bartolo, è «lapis in caput anguli», chiave di volta, pietra angolare di un'architettura che è dottrinale e sociale, scientifica e politico-religiosa a un tempo. Al giurista spetta di testimoniare la verità del diritto, e con essa spandere la luce «contra tenebras iuris civilis», la luce della sapienza giuridica che dirada le tenebre dell'ignoranza e dell'ingiustizia<sup>23</sup>. La concezione sapienziale della giurisprudenza e il ruolo quasi-sacerdotale del giurista, proposti secondo moduli tipici della scuola italiana, sono ora muniti di una nuova concezione del diritto civile come “scienza architettonica”, in senso aristotelico, e come scienza legittimante ogni altro sapere, ad eccezione della teologia. È questo moto spirituale e scientifico, che solo per comodità continuiamo a chiamare “scolastico”, che si diffonde fuori dalle scuole giuridiche e riemerge nei modelli e nei contenuti della predicazione del Tre e Quattrocento.

<sup>23</sup> Ne ho scritto diffusamente nel volumetto *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, pp. 83-91.

## Opere citate

- H. Angiolini, *Giovanni da Capestrano*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 55, Roma 2001, pp. 744-759.
- H.J. Berman, *Faith and Order. The Reconciliation of Law and Religion*, Grand Rapids (Michigan)-Cambridge (UK) 1993, 2000<sup>2</sup>.
- H. Berman, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge (MA)-London (England) 1983 (tr. it. *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, trad. it. di E. Vianello, Bologna 1998).
- H. Berman, *Law and Revolution*, II, *The Impact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition*, Cambridge (MA) 2003 (tr. it. H.J. Berman, *Diritto e rivoluzione*, II. *L'impatto delle Riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, edizione italiana a cura di D. Quagliani, Bologna 2010).
- Bernardino predicatore nella società del suo tempo*, Atti del 16° Convegno del Centro di studi sulla spiritualità medievale, Todi 1976.
- F. Calasso, *Il diritto comune come fatto spirituale*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 2 (1948), pp. 315-352, poi in F. Calasso, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1950, pp. 137-180.
- O. Capitani, *La figura di Giovanni da Capestrano alla luce dei problemi del suo tempo*, in *La presenza francescana tra medioevo e modernità*, a cura di M. Chessa, M. Poli, Firenze 1996, pp. 125-134.
- E. Coccia, *La legge della salvezza. Bernardo di Clairvaux e il diritto monastico*, in «Viator», 41 (2010), pp. 127-146.
- C. Delcorno, *La predicazione nell'età comunale*, Firenze 1974.
- L. Gaffuri, *La prédication en Italie (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, in *Cultures italiennes (XII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, sous la direction de I. Heullant-Donat, Préface de M. Zink, Paris 2000, pp. 193-237.
- Humanistes, clercs et laïcs dans l'Italie du XIII<sup>e</sup> au début du XVI<sup>e</sup> siècle*, eds. C. Caby, R.M. Dessi, Turnhout 2012 (Collection d'études médiévales de Nice, 13).
- H. Kantorowicz, *Nota sullo sviluppo della Glossa alla legislazione di Giustiniano ed al diritto canonico*, in B. Smalley, *Lo studio della Bibbia nel Medioevo*, Bologna 1972 (trad. it.), pp. 517-521.
- G. Miccoli, *Bernardino predicatore: problemi e ipotesi per un'interpretazione complessiva*, in *Bernardino predicatore nella società del suo tempo*, pp. 9-37.
- L. Pellegrini, *Giovanni da Capestrano predicatore*, in *Giovanni da Capestrano e la riforma della Chiesa*, Atti del 5° Convegno storico di Greccio, a cura di A. Cacciotti, M. Melli, Milano 2008, pp. 77-94.
- B. Pinchard, *Le conflit du christianisme et du paganisme. Sens et portée du moment savonarolien*, in *Studi savonaroliani. Verso il V° centenario*, Atti del primo seminario di studi, a cura di G.C. Garfagnini, Firenze 1996, pp. 213-227.
- Preaching and Society in the Middle Ages: Ethics, Values, and Social Behaviour / Predicazione e società nel Medioevo: riflessione etica, valori e modelli di comportamento*, a cura di L. Gaffuri, R. Quinto, Padova 2002.
- P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000.
- D. Quagliani, *Diritto e teologia: temi e modelli biblici nel pensiero di Bartolo*, in *Bartolo da Sassoferrato nel VII° centenario della nascita: diritto, politica, società*, Atti del 50° Convegno storico internazionale, Spoleto 2014, pp. 333-350.
- D. Quagliani, «Giustizia il vuole et pietà mi ritiene». Machiavelli, il Principe e l'idea di giustizia, in *Langages, politique, histoire. Avec Jean-Claude Zancarini*, sous la direction de R. Descendre, J.-L. Fournel, Lyon 2015, pp. 107-122.
- D. Quagliani, *La giustizia nel Medioevo e nella prima età moderna*, Bologna 2004.
- D. Quagliani, *La Vergine e il diavolo. Letteratura e diritto, letteratura come diritto*, in «Laboratoire italien», 5 (2004), pp. 39-55.
- D. Quagliani, *Machiavelli, the Prince and the Idea of Justice*, in «Italian Culture», 32, (2014), 2, pp. 110-121.
- D. Quagliani, *The Outer and the Inner Aspects of Social Life*, in «Rechtsgeschichte - Legal History», 21 (2013), pp. 189-191.
- D. Quagliani, *Un giurista sul pulpito. Giovanni da Capestrano predicatore e canonista*, in *S. Giovanni da Capestrano nella Chiesa e nella società del suo tempo*, Atti del Convegno di

- Capestrano-L'Aquila, a cura di E. Pásztor, L. Pásztor, L'Aquila 1989, pp. 125-139; poi riveduto in Id., «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medio Evo ed Età Moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989, pp. 193-206.
- R. Rusconi, *L'attesa della fine. Crisi della società, profezia ed Apocalisse in Italia al tempo del grande scisma d'Occidente (1378-1417)*, Roma 1979.
- Savonarola. *Democrazia Tirannide Profezia*, a cura di G.C. Garfagnini, Firenze 1998.
- P. Vian, A. Forni, *L'edizione del quaresimale senese del 1424 di s. Giovanni da Capestrano*, in *Editori di Quaracchi 100 anni dopo. Bilancio e prospettive*, Atti del Convegno Internazionale, a cura di A. Cacciotti, B. Faes de Mottoni, Roma 1997.
- P. Vian, A. Forni, *Per un'edizione delle opere di san Giovanni da Capestrano. Il quaresimale senese del 1424*, in *Santità e spiritualità francescana fra i secoli XV e XVII*, Atti del Convegno storico internazionale, a cura di L. Antenucci, L'Aquila 1991, pp. 127-162.
- Z. Zafarana, *Bernardino nella storia della predicazione popolare*, in *Bernardino predicatore nella società del suo tempo*, pp. 39-70.

Diego Quaglioni  
Università degli Studi di Trento  
diego.quaglioni@unitn.it